



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Ufficio V — Ambito Territoriale di Imperia*

Viale Giacomo Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA IM - tel. (+39) 0183/273361-2-3 - C.F. 80003690080  
PEO: [usp.im@istruzione.it](mailto:usp.im@istruzione.it) PEC: [uspim@postacert.istruzione.it](mailto:uspim@postacert.istruzione.it) <http://www.csaimperia.it>

### Tribunale del Lavoro di Imperia

Contenzioso Stefania Luigia RENNA, contro Ministero dell'università. Istruzione e Ricerca,  
Convenuto Udienza di giovedì 26 settembre 2019 – Nota autorizzata – RG619/2017

#### ***Si eccepisce la tardività dell'impugnazione***

Deve rilevarsi che l'art. 135 del CCNL prevede che la richiesta di conciliazione deve essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica del trasferimento. I trasferimenti per la scuola secondaria di II grado sono stati pubblicati in data 13/08/2016 quindi il tentativo di conciliazione andava presentato entro e non oltre il 28/08/2016.

Inoltre, la Legge n. 183/2010 art. 32 ha introdotto per la prima volta dei termini di decadenza per l'impugnazione del provvedimento con cui il datore di lavoro dispone il trasferimento del lavoratore da una sede a un'altra. **In particolare, il comma 3, lett. c) della disposizione da ultimo citata estende la disciplina dell'impugnazione dei licenziamenti ex art. 6, L. n. 604/1966 al trasferimento ai sensi dell'art. 2103 c.c., con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.** Tale disposizione si è resa necessaria stante l'esigenza di impedire il dannoso protrarsi di situazioni di incertezza relative alla sussistenza del rapporto lavorativo.

*L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di ((centottanta)) giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".*

Dal combinato disposto dell'art. 32 della L. 183/2016 e dell'art. 6 della L. n. 604/1996 (quest'ultimo modificato dall'art. 1, comma 38, della L. n. 92/2012) si evince che il ricorso è tardivo, in quanto la ricorrente non ha rispettato il termine, previsto a pena di decadenza, per impugnare il trasferimento.

Il Tribunale di Monza ha avuto modo di affermare nella sentenza n. 848 del 09/02/2017 che: *"Tale disciplina deve ritenersi estesa anche ai dipendenti pubblici, considerato che la privatizzazione del rapporto di impiego pubblico ha comportato l'assoggettamento dell'impiego pubblico alle regole del diritto privato del lavoro (vedi in particolare l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001)".* Vedasi anche ordinanza N. Cron. 14164 del 30/03/2017 del Tribunale di Foggia emessa dal Giudice Monica Sgarro, e Decreto di rigetto n. 40289 del 08/11/2017 del Tribunale di Foggia emesso dalla dott.ssa Roberta Lucchetti e sentenza 2389 del 09/04/2018 del Tribunale di Foggia dott. Ivano Caputo.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia*

Viale Giacomo Matteotti, 145 – 18100 IMPERIA IM - tel. (+39) 0183/273361-2-3 – C.F. 80003690080

PEO: [usp.im@istruzione.it](mailto:usp.im@istruzione.it)

PEC: [uspim@postacert.istruzione.it](mailto:uspim@postacert.istruzione.it)

<http://www.csaimperia.it>

Si ritiene opportuno segnalare, inoltre, che, da una puntuale verifica effettuata sui posti disponibili per la mobilità, nelle fase interessata (fase D), risultava disponibile un unico posto presso la Scuola Carceraria dell'ITC "Fraccacreta" di San Severo. Tale tipologia di posto - andava esplicitamente richiesta come indicato all'art. 9 punto 3 – terzo capoverso – dell'O.M. n. 241 8/4/2016 - ed è stata richiesta da altra docente ( prof.ssa Mazzilli Rosa) alla quale, pertanto, risulta giustamente assegnata la sede anche se con meno punti (art. 9 punto 3 – terzo capoverso - O.M. n. 241 8/4/2016).

Infatti, il posto in parola già libero prima della seconda fase della mobilità, non era stato assegnato fino alla fase C perché non richiesto da alcun docente e pertanto – nonostante l'esubero di personale della classe di concorso A019 in provincia di Foggia – il posto stesso era rimasto disponibile per l'ulteriore fase di mobilità e cioè la fase D dove ha trovato posto la docente Mazzilli Rosa.

Ad ogni buon fine si dettaglia il movimento avvenuto sui posti disponibili presso l'ITC "Fraccacreta" di San Severo.

Prima dei movimenti (I e II fase) presso l'Istituto scolastico su indicato erano disponibili, per la classe di concorso A019, n. 6 posti di cui n. 3 presso l'ITC Fraccacreta, n.2 posti presso i corsi serali dello stesso Istituto e n. 1 posto presso la sede carceraria; durante il movimento si è aggiunto un ulteriore posto liberatosi per il trasferimento in altra provincia di un docente dell'ITC Fraccacreta.

Di questi n. 7 posti nella fase B n. 1 posto è stato assegnato al prof. Cristino Maria Grazia (docente immessa in ruolo entro l'as. 2014/15); nella fase C n. 5 posti sono stati assegnati ai docenti Guerrieri Mario, Iafisco Anna Maria, Leone Antonietta, Palumbo Antonella, Presutto Felice Michele che hanno ottenuto la titolarità nell'ambito Puglia 0014.

Esauriti nella diverse fasi precedenti alla D i posti disponibili è rimasto libero, nell'ambito Puglia 0014, solo il posto presso la sede carceraria dell'ITC Fraccacreta che è stato ottenuto dalla prof. Mazzilli perché espressamente richiesto.

Si ribadisce che la prof. Mazzilli (fase D delle procedure di mobilità) ha ottenuto l'ambito PUGLIA 014 perché il posto era rimasto libero in quanto si tratta di SCUOLA TERRITORIALE PER ADULTI - CASA CIRCONDARIALE (tipo posto **carceraria**) che nella precedente fase C non era stato assegnato perché non opzionato da nessun docente e pertanto rimasto libero per la fase successiva.

La scelta per tale tipo di posto (carceraria) infatti andava **espressamente indicata**, tanto è vero che la docente Mazzilli Rosa, (*trasferita con 21 punti in fase D su Centro Territoriale per Adulti – casa Circondariale – Tipo posto carceraria*) ha specificatamente contrassegnato tale preferenza al momento della acquisizione on line della domanda di mobilità.



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  
Ufficio V — Ambito Territoriale di Imperia*

Viale Giacomo Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA IM - tel. (+39) 0183/273361-2-3 - C.F. 80003690080

PEO: [usp.im@istruzione.it](mailto:usp.im@istruzione.it)

PEC: [uspim@postacert.istruzione.it](mailto:uspim@postacert.istruzione.it)

<http://www.csaimperia.it>

Ovviamente i docenti che non avessero dato la disponibilità per l'insegnamento presso una scuola carceraria non vi potevano essere assegnati

Inoltre si rappresenta che, avendo la ricorrente ottenuto da questo tribunale in data 5 aprile 2018 ordinanza cautelare favorevole per l'assegnazione ad una sede di servizio presso la propria regione, si contesta l'esistenza di qualsiasi danno patrimoniale a suo carico.

Pertanto l'Amministrazione chiede il rigetto della domanda avversa, con vittoria di spese.

Imperia, venerdì 31 maggio 2019.

Il Dirigente  
Dott. Luca Maria LENTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993.

LG/AS

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

**Mediante l'apposizione della firma digitale l'Avv. Giovanni Bufano dichiara che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme all'originale formata in origine su supporto cartaceo in suo possesso.**

**Data della firma digitale.**

**Avv. Giovanni Bufano**